



COMUNE DI FOLIGNO

SETTORE AREA VIGILANZA - SERVIZIO COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DA RIMESSA

Delibera Consiglio Comunale n. 9
del 21/01/98

23
200
000

ART. 1 - (DISCIPLINA DEL SERVIZIO)

Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta o veicoli a trazione animale è considerato, agli effetti del presente regolamento, un servizio pubblico non di linea per il trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari ed automobilistici. Tale servizio viene effettuato a richiesta dell'utenza, presso la sede del vettore - in modo non continuativo o periodico - su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Tale servizio è disciplinato:

- a) dall'art. 27 della L. 30/3/71 n. 118 e dall'art. 19 del D.P.R. 27/4/78 n. 384;
 - b) dal D.P.R. 24/7/77 N. 616;
 - c) dalla L. 15/1/92 N. 21;
 - d) dal D.l.gs. 30/4/92 n. 285;
 - e) dalla L.R. 14/6/94 n. 17;
- ... e dalle altre disposizioni di Legge in materia dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

ART. 2 - (DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO)

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione di cui al successivo art. 12, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- la distanza del Comune e delle Frazioni dal Capoluogo di Provincia e di Regione dalla più vicina stazione ferroviaria e aeroportuale, nonché la distanza delle Frazioni fra di loro e del comune centro;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- le esigenze dei soggetti con ridotte capacità motorie;
- le autorizzazioni per autovettura (con esclusione di quelle per disabili) non potranno superare il quorum di una per ogni quattromila abitanti.

ART. 3 - (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO)

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

L'autorizzazione può essere rilasciata a ditte individuali od a

Società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Nella domanda il titolare della Ditta od il legale rappresentante della Società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale, della rimessa o di altro recapito.

Nella domanda dovrà essere attestato quanto segue:

- a) la cittadinanza,
- b) essere residente nel Comune (le Società dovranno avere la sede o una filiale nel Comune),
- c) possedere certificato abilitazione (CAP),
- d) non aver riportato condanne passate in giudicato,
- e) la disponibilità di una rimessa nel Comune presso cui i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza,
- f) eventuale anzianità di servizio o altri titoli di preferenza,
- g) disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio,
- h) l'indicazione (per le vetture) che il mezzo è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap,
- i) l'iscrizione nell'apposito ruolo della C.C.I.A.A. per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (tale iscrizione è obbligatoria dalla data di istituzione del ruolo da parte della Regione),
- l) l'eventuale indicazione del sostituto del titolare della licenza in qualità di conducente o di dipendente (o sostituto di questi) di impresa autorizzata al servizio di cui trattasi - regolarmente iscritto nell'apposito Albo della C.C.I.A.A.,
- m) dichiarazione d'impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

- Se trattasi di Società o di Cooperative miste costituite tra imprese occorre:

- a) il certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente,
- b) l'indicazione dei conducenti e loro sostituti regolarmente iscritti al ruolo specifico della C.C.I.A.A. ed in possesso del CAP.

- Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) Statuto e atto costitutivo,
- b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio,
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
- d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative),
- e) elenco soci,
- f) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) e iscrizione negli appositi ruoli della C.C.I.A.A. dei conducenti e loro sostituti,
- g) certificazione di disciplina finanziaria.

Tutti i richiedenti che intendono usufruire delle preferenzialità previste dal successivo art. 4 dovranno allegare alla domanda la documentazione necessaria.

Non saranno altresì prese in considerazione le domande presentate da persone fisiche, già titolari di N.5 autorizzazioni per l'esercizio del noleggio.

Non saranno prese in considerazione tutte quelle domande presentate per l'ottenimento di licenza per minibus e autobus (esclusi mezzi speciali per i disabili) se non sarà dimostrata l'anzianità di autonoleggio per almeno due anni con la qualifica di titolare o dipendente di aziende del settore, o anche come aspirante autista a seguito di corsi di formazione professionale istituiti dall'Amministrazione Provinciale o dalle Associazioni di categoria.

ART. 4 - (TITOLI PREFERENZIALI)

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare un apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

ART. 5 - (RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco (dopo che la delibera di Giunta di cui all'art. 2 sia divenuta esecutiva), attraverso un bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola od associata.

Le licenze sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza da noleggio con conducente con quella da servizio di taxi.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato dell'avvenuta assegnazione, il quale dovrà produrre (entro e non oltre 60 gg., pena la decadenza) la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione nell'apposito ruolo della C.C.I.A.A. dei conducenti,
 - b) fotocopia della patente e certificato abilitazione (C.A.P.) per i conducenti,
 - c) fotocopia della carta di circolazione dell'autovettura attestante la proprietà della vettura da adibire al servizio,
 - d) fotocopia libretto sanitario (del conducente),
 - e) documentazione attestante la disponibilità locali di rimessa,
 - f) certificato prevenzione incendi (per rimessa con più di 9 veicoli),
 - g) certificato di iscrizione, di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S., per il titolare dell'autorizzazione proprietario di unico veicolo che conduce personalmente, nonchè per gli eventuali conduttori.
- Per le Società, Cooperative e Consorzi, entro i termini di cui sopra dovrà essere prodotto (oltre alla sopraelencata documentazione, se ed in quanto dovuta):
- a) certificato iscrizione al Tribunale (se non rimesso all'atto della domanda),
 - b) fotocopia patente e certificato di abilitazione (C.A.P.) del socio preposto alla guida.

ART. 6 - (DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata annuale (1 anno dalla data del rilascio) ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi art. 9 - 10 e 11.

ART. 7 - (TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI)

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite, su richiesta del titolare quando lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni (non cumulative):

- a) possieda detto titolo da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

Il subentrante, designato dal titolare dell'autorizzazione, deve ovviamente essere iscritto al ruolo (di cui all'art. 6 L.21/92) e possedere i requisiti prescritti. Lo stesso deve iniziare l'attività (salvo proroghe per motivi di forza maggiore), entro 6 mesi dalla data dell'atto di cessione.

In caso di decesso del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare (in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite (non oltre due anni dal decesso), su autorizzazione del Sindaco od altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare (purchè sempre iscritti al citato ruolo ed in possesso di requisiti prescritti).

Per quanto attiene le imprese in possesso dell'autorizzazione per minibus ed autobus si rimanda anche a quanto previsto dall'art.18 del D.M. 448/91.

I titolari di autorizzazione possono conferire la stessa alle cooperative di produzione e lavoro (o di servizi) ai consorzi di imprese artigiane con la possibilità di riprendere il possesso del predetto titolo in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi del consorzio (con la prescrizione che, in caso di recesso, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non è trascorso almeno un anno dal recesso).

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dalla cessione della prima.

ART.8 - (INIZIO DEL SERVIZIO)

L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo (di fabbricazione non superiore a 10 anni) entro 120 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con

l'indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

ART. 9 - (SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla Legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza,
- b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dall'art. 10, commi 1 e 2 della L.21/92,
- c) interrompa il servizio senza giustificato motivo,
- d) non applichi le tariffe in vigore.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco ed è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, assegnando allo stesso 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Entro i 30 giorni successivi (con provvedimento motivato) l'Amministrazione dovrà pronunciarsi in via definitiva.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ART. 10 - (REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Sindaco qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati all'art. 9.

Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione è adottato dal Sindaco e deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo assegnando allo stesso 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Entro i 30 giorni successivi a quelli relativi alla presentazione delle controdeduzioni l'Amministrazione emetterà la decisione definitiva con provvedimento motivato.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 11 - (DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE)

La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla Legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiarare negli stessi modi e tempi di cui agli artt. 9 e 10.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 12 - (COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE)

E' costituita una Commissione Consultiva Comunale, nominata dal

Consiglio Comunale, così composta:

- Assessore delegato per il settore interessato del Comune (che la presiede) o sostituto indicato dallo stesso,
- Dirigente o funzionario del settore interessato del Comune,
- N. 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria (scelti tra quelle più rappresentative a livello nazionale) in rappresentanza dei noleggiatori,
- N. 2 rappresentanti degli utenti scelti tra le Associazioni maggiormente rappresentative (di cui n. 1 in rappresentanza dei portatori di handicap),
- Funge da segretario un impiegato del competente settore comunale.

Sarà compito della Commissione esprimere pareri consultivi non vincolanti:

- per la determinazione del numero delle autorizzazioni da rimessa,
- per la determinazione (se ed in quanto prevista da apposito decreto del Ministero dei Trasporti) della tariffa chilometrica,
- per la predisposizione dei bandi (di cui all'art. 5) per il rilascio delle autorizzazioni,
- per la sospensione o revoca delle autorizzazioni,
- per quant'altro l'Amministrazione riterrà opportuna l'acquisizione di detto parere, nonché per quanto eventualmente previsto dai criteri regionali o da parte del Ministero dei Trasporti.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri che non partecipano (senza alcuna concreta giustificazione) a tre sedute, decadono automaticamente dall'incarico.

E' possibile la nomina di membri supplenti.

Per essere valido il parere deve riportare il voto della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente della seduta.

L'Amministrazione può riservarsi di chiedere il parere per iscritto fissando un congruo termine per la risposta, oltre il quale il parere sarà considerato favorevole alla proposta dell'Amministrazione. In tale caso sarà valida la maggioranza di tutti i membri che compongono la Commissione stessa.

Per la composizione ed il funzionamento della Commissione varranno anche i criteri che la Regione ed il Ministero riterranno di emanare in materia.

ART. 13 - (CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE)

Le autovetture dovranno portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

I veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

ART. 14 - (VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI)

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di un tecnico comunale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

Ogni qualvolta il tecnico predetto ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà rendere informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, inviando copia alla Regione dell'Umbria.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza e sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 10.

ART. 15 - (SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO)

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte del tecnico di cui all'art. 14, fatto salvo quanto disposto all'art. 8. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 16 - (SOSTITUZIONE ALLA GUIDA)

I titolari dell'autorizzazione, nello svolgimento del servizio, si possono avvalere della collaborazione di familiari (iscritti al ruolo art. 6 L.21/92) in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 17 - (TARIFFE)

Le tariffe dovranno essere adeguate ai criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima che saranno emanati in materia dal Ministero.

In attesa della emanazione di tali criteri, sulla base del rapporto tipo-potenza del veicolo chilometraggio, genere di servizio, le imprese sono obbligate a comunicare al Sindaco, anche attraverso le proprie OO.SS., i limiti massimi delle tariffe adottate e relative variazioni periodiche.

Per quanto riguarda le tariffe per il turismo si rimanda ad un accordo provinciale e regionale tra aziende esercenti tale attività.

Promotori di tale accordo potranno essere le Regioni, le Province, presenti le Organizzazioni Sindacali del Settore.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

ART. 18 - (RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in

concessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere generale penale e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.

ART. 19 - (DIVIETO PER LE AUTOVETTURE DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE)

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, nelle stazioni autobus, od in altri luoghi pubblici (in aree appositamente delimitate) in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i Taxi e gli altri servizi pubblici.

ART. 20 - (OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI)

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- A) effettuare le prenotazioni di trasporto presso la propria rimessa,
- B) di prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio, con partenza dal Comune di Foligno, per qualunque destinazione. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni speciali che la Regione dovesse adottare per le zone caratterizzate da intensa conurbazione,
- C) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale,
- D) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente,
- E) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito dei verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 9 e se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 21 - (DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta,
- b) portare animali propri sull'autoveicolo,

- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio,
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo,
- e) fermare l'autoveicolo od interrompere il servizio (salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di forza maggiore o di evidente pericolo).

ART. 22 - (DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP)

Ai sensi dell'art. 14 (L.21/92) della L. 30/3/71 n. 118 e del D.P.R. 27/4/78 n. 384, tutti i veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio con conducente devono essere accessibili ai portatori di handicap.

I conducenti e gli accompagnatori dei mezzi dovranno fornire ai disabili la massima assistenza in tutte le fasi del viaggio.

Eventuali infrazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di un mese e la revoca della stessa in caso di recidiva.

Tutti i mezzi appositamente attrezzati per il trasporto dei disabili non deambulanti debbono munirsi dell'apposito simbolo di identificazione.

ART. 23 - (SANZIONI)

I titolari delle licenze per il servizio pubblico (ed i loro sostituti) che non osservino le disposizioni del presente Regolamento o dell'Autorità Comunale, nonché le Leggi ed i Regolamenti vigenti, indipendentemente dalle sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, ovvero sia contemplato in specifiche norme di Legge e di Regolamento sulla circolazione stradale, sono soggetti a sanzioni pecuniarie disgiunte e congiunte con i provvedimenti disciplinari di diffida, sospensione o revoca di autorizzazione secondo la seguente gradualità.

- a) esercizio dell'attività senza essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 5 (o con licenza decaduta) L. 400.000,
- b) stazionamento su aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio (art. 17) L. 200.000,
- c) comportamento indecoroso (art. 21) L. 200.000,
- d) mancata comunicazione al Comune delle tariffe (di cui all'art. 18) L. 150.000,
- e) per il mancato rispetto dei divieti (di cui agli artt. 20 e 22) L. 150.000.

In caso di recidiva le sanzioni vengono raddoppiate.

Qualora il titolare ed il suo sostituto si sia rifiutato di prestare servizio all'interno delle aree comunali o comprensoriali è punito con la sospensione dal servizio per 30 giorni.

ART. 24 - (TRASMISSIONE DEL REGOLAMENTO E SUO ADEGUAMENTO AI CIRI REGIONALI)

Le deliberazioni comunali relative alla determinazione del numero, tipo e caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio di

autonoleggio da piazza o rimessa con conducente e all'adozione
del Regolamento per l'esercizio dell'attività interessata, debbo-
no essere trasmesse alla Regione e alla Provincia per quanto di
Propria competenza.

Il presente Regolamento dovrà essere modificato qualora le dispo-
sizioni in esso contenute non dovessero corrispondere con i cri-
teri che definirà la Regione (nonchè il Ministero dei Trasporti).